

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 31/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 154 DEL 04 SETTEMBRE 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CITTADINANZA

***Cassazione, sentenza, 26 luglio 2026, n. 24045, Sez. Unite civili**

Conseguenze sul figlio derivanti dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore

Ai sensi dell'art. 7 L. 555/1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquista a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinuncia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione;

ai sensi dell'art. 12 L. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;

la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.

CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 20 luglio 2026, n. 23548, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IN GENERE

Condominio - Assemblea - Maggioranze ex art. 1136, comma 2, c.c. - Computo dei partecipanti - Comunione dell'unità immobiliare - Comunione ereditaria comprendente altro immobile condominiale - Diversità dei titoli di provenienza - Autonomia e distinzione delle comunioni - Conseguenze ai fini assembleari.

Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24687, sez. II civile**

Promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. Ne consegue che, anche facendo riferimento al contratto di comodato per giustificare la consegna anticipata dell'immobile, l'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, è in linea con i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e comporta l'obbligo a carico del promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita non solo della sua restituzione al promittente alienante, ma anche della corresponsione a quest'ultimo dei frutti per l'anticipato godimento dello stesso.

Cassazione, ordinanza, 6 luglio 2026, n. 22789, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Potere di rappresentanza - Stipula del contratto per cui è stato conferito - Consumazione del potere - Invalidità del contratto - Irrilevanza.

Il potere di rappresentanza conferito con procura speciale si consuma definitivamente con la stipula del contratto per cui è stato conferito, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del negozio stipulato in nome e per conto altrui.

Cassazione, ordinanza, 26 giugno 2026, n. 21847, sez. III civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Ipoteca giudiziale - Appartenenza del bene al debitore - Alienazione trascritta anteriormente all'iscrizione - Invalidità - Azione revocatoria - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

Cassazione, ordinanza, 25 giugno 2026, n. 21733, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA Contratto nullo - Convalida - Divieto - Rinnovazione - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.

In tema di nullità del contratto, anche un atto formalmente qualificato come ricognizione o conferma può integrare non una mera convalida ma la rinnovazione del negozio nullo, con effetti costitutivi, qualora dall'interpretazione complessiva risulti la volontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata una inammissibile convalida di fideiussioni omnibus nulle, sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull'equiparazione tra "conferma" e convalida vietata, senza accertare, in concreto, se le dichiarazioni rese dai fideiussori fossero dirette a dar vita a un nuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc).

Cassazione, ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19348, sez. II civile

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Mutuo a tasso variabile su base Euribor - Tasso d'interesse - Mancata indicazione del numero di giorni quale base di calcolo - Indeterminabilità - Sussistenza.

In tema di mutuo a tasso variabile parametrato all'Euribor, la mancata indicazione del numero dei giorni dell'anno (360, quale anno commerciale, ovvero 365, quale anno solare) assunto quale divisore per il calcolo degli interessi rende indeterminabile il tasso convenzionale e comporta la nullità della relativa clausola.

***Cassazione, sentenza, 4 giugno 2026, n. 18005, sez. II civile**

Conformità catastale

Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sono previste dall'art. 29, comma 1 bis, della L. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare.

Per le ragioni pubblicistiche sottese alla presenza della dichiarazione in esame (avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale e conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89) e costituendo la stessa una condizione dell'azione che deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, la sua assenza determina la nullità assoluta dell'atto e può essere rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità.

Cassazione, sentenza, 22 maggio 2026, n. 15783, sez. II civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Impresa fiduciaria del Liechtenstein - Nozione - Tipologie - Natura giuridica societaria - Conseguenze - Convenzione dell'Aja - Violazione - Esclusione.

In tema di trust, l'impresa fiduciaria del Liechtenstein (cd. trust reg.) è un'entità munita di autonomia patrimoniale, dotata o meno di personalità giuridica, che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile esclusivamente il patrimonio fiduciario, cosicché tale natura esclude che possa venire in rilievo una violazione delle norme della Convenzione dell'Aja, trattandosi pur sempre di società, benché avente finalità analoga a quella perseguita dall'istituto del trust.

Cassazione, sentenza, 21 maggio 2026, n. 15631, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Subfornitura - Visurista - Abuso di

dipendenza economica - Esclusione - Ragioni.

L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

Cassazione, ordinanza, 15 maggio 2026, n. 14478, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di mantenimento - Oggetto - Rendita vitalizia - Differenze - Determinabilità delle prestazioni a carico del cessionario dell'immobile - Necessità - Sovrapponibilità alle prestazioni di assistenza gravanti sui figli - Esclusione - Conseguenze.

Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarità nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

EDILIZIA E URBANISTICA

Cassazione, ordinanza, 25 giugno 2026, n. 21684, sez. III civile

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI Provvedimento amministrativo ampliativo - Annullamento in autotutela - Risarcimento del danno - Concorso colposo del danneggiato - Condizioni.

Il privato che abbia fatto affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo non ha l'obbligo di sindacarne la legittimità, tranne in caso di illegittimità manifesta o altrimenti nota, sicché, al di fuori di queste due eventualità, non è consentito ascrivere a titolo di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., a colui che abbia fatto affidamento su un provvedimento concessorio poi annullato in sede di autotutela, di non essersi attivato per indagarne sotto ogni profilo la legittimità.

NOTAIO

Cassazione, sentenza, 16 luglio 2026, n. 23365, sez. II civile

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Delibera assembleare di una s.r.l. - Aumento di capitale ex art. 2481-bis c.c. - Omessa menzione dell'avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto - Iscrizione della delibera nel registro delle imprese senza l'attestazione degli amministratori circa l'avvenuto versamento delle somme - Responsabilità disciplinare - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. non presuppone l'effettivo versamento della quota minima del capitale sottoscritto, in quanto l'operazione ha natura consensuale e l'iscrizione è volta a rendere opponibile ai terzi il nuovo ammontare del capitale sociale; ne consegue che non integra illecito disciplinare la richiesta di iscrizione fondata sulla dichiarazione degli amministratori circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento, ancorché l'atto non contenga menzione dell'effettivo versamento dei conferimenti.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 5 agosto 2026, n. 24491, sez. II civile**

Accettazione eredità con beneficio di inventario - Termine per la liquidazione

In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, il termine di cui all'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, *tamquam non esset* e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario.

Cassazione, ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19295, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONGIUNTIVO O RECIPROCO (DIVIETO) Testamento reciproco - Pluralità di testamenti simultanei - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

La coeva redazione di distinte schede testamentarie da parte dei coniugi, con reciproca istituzione ereditaria, non integra violazione del divieto di patti successori in difetto della prova di un accordo tra i testatori volto a disciplinare reciprocamente le rispettive successioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di tale accordo sulla base della sola circostanza della redazione nello stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con gli stessi testimoni, di separate schede testamentarie da parte dei coniugi privi di prole).

II. Diritto tributario

Cassazione, sentenza 1° giugno 2026, n. 17174, sez. V

Imposta di registro - Decreto di esdebitazione ex art. 142 ss. l.fall. - Imposta in misura fissa - Applicazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. l. fall., come modificati dall'art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006, è soggetto all'imposta in misura fissa, trattandosi di un provvedimento che non ha un contenuto patrimoniale, ma si caratterizza per la natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo dello status di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all'esito della procedura concorsuale.

Cassazione, ordinanza 5 giugno 2026, n. 18146, sez. V

Imposta di registro - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Principio di alternatività IVA/registro - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 non è applicabile in relazione alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., poiché oggetto dell'imposizione è il provvedimento che realizza l'effetto traslativo del bene, il quale, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., è soggetto all'imposta prevista per il corrispondente atto; ne consegue che la sentenza va assoggettata a imposta proporzionale avuto riguardo ai suoi effetti giuridici, restando irrilevante l'emissione d'una fattura gravata di IVA, in ragione del carattere imperativo del regime tributario, così sottratto alle libere scelte delle parti, e della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.

Cassazione, ordinanza 7 giugno 2026, n. 18373, sez. V

Plusvalenze immobiliari - Vendita con riserva di proprietà - Tassabilità - Dies a quo del quinquennio - Effetto traslativo - Differimento legale - Rilevanza fiscale.

In tema di plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, nell'ipotesi di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'effetto traslativo della proprietà si produce con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, con la conseguenza che da tale momento, e non dalla stipula del contratto, decorre il termine quinquennale rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.

Cassazione, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18544, sez. V

Imposte dirette e IVA - Permuta - Bene presente contro bene futuro - Contratto preliminare - Momento impositivo - Pubblicazione della sentenza di accoglimento ex art. 2932 c.c. - Sufficienza - Passaggio in giudicato - Irrilevanza.

In caso di permuta di un bene presente con un bene futuro, ai fini IVA e delle imposte dirette, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari che una società commerciale si è obbligata a edificare non abbia fatto seguito la stipula del definitivo per inadempimento della promittente, a fronte dell'accertato adempimento della prestazione del promissario, il momento impositivo dell'operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva.

Cassazione, sentenza 8 giugno 2026, n. 18548, sez. V

IVA - Assegnazione agevolata di beni ai soci - Bene acquistato da soggetto privato senza detrazione dell'imposta - Qualificazione dell'operazione - Regime applicabile.

In tema di IVA, l'assegnazione ai soci di un bene della società acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non sia stata operata la detrazione dell'imposta non comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì il n. 5 del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, riconducibile all'art. 16 della direttiva 2006/112/CE; ne consegue che, non operando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

Cassazione, ordinanza 10 giugno 2026, n. 18952, sez. V

Imposta di registro - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Trasferimento di terreni agricoli disposto con sentenza - Registrazione eseguita d'ufficio dalla cancelleria - Applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010 - Richiesta del contribuente - Necessità.

In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il venir meno, per effetto dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010, dell'obbligo di produrre la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del beneficio non comporta l'automatica applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo questa in ogni caso subordinata ad un atto di impulso - la richiesta di avvalersi del beneficio - da parte del contribuente, e ciò anche quando il trasferimento immobiliare derivi da una sentenza soggetta a registrazione d'ufficio da parte della cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata ad una imprenditrice agricola professionale, divenuta proprietaria di fondi rustici in forza di una sentenza, che non ne aveva fatto richiesta anteriormente alla registrazione del provvedimento giudiziale).

Cassazione, ordinanza 20 giugno 2026, n. 21002, sez. V

Agevolazioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Cessioni soggette ad IVA - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'agevolazione fiscale prevista dall'art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, non può essere estesa agli atti di trasferimento soggetti a regime IVA, che si collocano, quindi, al di fuori dell'edilizia sovvenzionata, atteso che la norma, di stretta interpretazione in quanto concernente esenzioni fiscali, non indica tra i beneficiari i contribuenti soggetti ad imposizione IVA, pur essendo successiva al d.P.R. n. 633 del 1972, istitutivo di detta imposta, né detta estensione si giustifica in base all'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto, ex art. 40 del d.lgs. n. 131 del 1986, che implica che quest'ultima deve comunque essere corrisposta, sia pur in misura fissa.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 26 marzo 2026, causa C-618/24, sez. IV**

SUCCESSIONI - Regolamento UE n. 650/2012 - Articoli 1, 3 e 4 - Nozione di successione - Legato ex lege conferito per l'assistenza fornita al defunto quando era in vita - Competenza generale di un organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull'intera successione

Rientra nella nozione di "successione" ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con gli articoli 1 e 3, par. 1, lett. a), un legato *ex lege* conferito indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto a talune persone a lui vicine per l'assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente al decesso qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso; tale legato è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione.